

## **Competenze Bancarie dei Conti Corrente e Richiesta di rimborso. Istruzioni per l'uso.**

**1) Quali conti sono interessati e per quale periodo?** Sono coinvolti tutti i conti che abbiano presentato saldi passivi per qualsivoglia motivo (affidati o in rosso senza affidamento), purchè aperti anteriormente all'aprile del 2000. I conti attivi non sono interessati. Non sono inoltre interessati né mutui (per i quali, se in contenzioso la Cassazione ha già stabilito l'illegittimità dell'applicazione degli interessi di mora sulla totalità della rata impagata), né prestiti. Il periodo interessato al ricalco/rimborso non termina nel 1999, ma il ricalco va fatto fino ad oggi.

**2) Se il conto è stato chiuso?** Non si ha diritto al rimborso se il conto è stato chiuso oltre 10 anni fa. Se il conto è stato chiuso da non oltre 10 anni il diritto non è prescritto.

**3) Che cosa si deve fare?** Si richieda il rimborso alla banca utilizzando il fac simile predisposto da Adusbef e presente sul sito [www.adusbef.it](http://www.adusbef.it) (cliccare sulla voce "MODULI" alla prima riga sotto il logo della pagina iniziale).

**4) Se la banca non risponde?** Se la banca non risponde o non rimborsa si può decidere di citarla in giudizio. In mancanza di un legale di fiducia, si consulti l'elenco dei nostri responsabili legali (voce "SEDI" alla 2^ riga sotto il logo del ns. sito).

**5) Da quando può essere richiesto il rimborso?** Il ricalco può essere preteso a partire dal 1952, comunque da quando il conto è andato in rosso, purché si abbia documentazione bancaria originale probante (estratti conto).

**6) Come calcolare l'entità del rimborso?** Esistono in commercio software per calcolare con precisione l'entità del rimborso. Per avere indicazioni è possibile sentire la sede nazionale di Adusbef (06.4818632 – 06.4818633 o la Vicepresidenza 0836.566094).

**7) Se lo sportello è passato ad altra banca?** Si farà richiesta alla banca che ha applicato indebitamente l'anatocismo: se il conto è stato acquisito (per la vendita dell'agenzia) da altra banca si farà richiesta ad entrambe per i periodi coinvolti (alla banca X dal... al..., alla banca Y dal... al....)

**8) Se sono stati aperti più conti con la stessa banca?** E' opportuno inviare tante richieste di rimborso per quanti sono stati i conti coinvolti.

**10) Dove reperire aggiornamenti?** Si consiglia di consultare periodicamente il sito Adusbef ( [www.adusbef.it](http://www.adusbef.it) e [www.studiotanza.it](http://www.studiotanza.it) )

**Roma, 14.09.09**

Ecco il testo da inviare alla banca presso cui è radicato il conto per richiedere il rimborso delle somme illegittimamente percepite attraverso l'applicazione delle indebite competenze (interessi ultralegali, CMS, valute fittizie, spese forfettarie e capitalizzazione composta)

Lettera Raccomandata

Spett.le BANCA \_\_\_\_\_

DIREZIONE GENERALE

Via / P.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_

Lettera semplice

Spett.le ADUSBEF Onlus

Via Farini n. 62

(00185) ROMA

Lettera semplice

Spett.le Vicepresidenza ADUSBEF Onlus

Coordinamento campagna "recupero competenze dai conti correnti in rosso"

Corso Porta Luce n. 20

(73013) GALATINA (LE)

**Oggetto:** contratto apertura di credito con scoperto di conto corrente n° \_\_\_\_\_, acceso anteriormente all'aprile 2000 ed esattamente in data \_\_\_\_\_ presso la Filiale di \_\_\_\_\_ - **Ripetizione delle indebite competenze (interessi ultralegali, CMS, valute fittizie, spese forfettarie, anatocismo) ed erronea segnalazione alle Banche dati.**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, con telefono n. \_\_\_\_\_, con posta elettronica \_\_\_\_\_, anche nella qualità di associato ad ADUSBEF (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari Postali Assicurativi), con sede in Roma alla Via Farini n. 62, nella persona del Presidente Dott. Elio LANNUTTI, espongo quanto segue:

**1)** tra il Vs. Spett.le istituto di credito e il sottoscritto è stato stipulato un contratto di apertura di credito con scoperto in conto corrente, indicato in oggetto, nel quale sono confluite anche altre competenze di rapporti accessori;

**2)** il Vs. Istituto, da quando il conto in questione ha presentato saldi passivi, ha applicato interessi ultralegali indeterminati, CMS trimestrali, giorni valuta fittizi e spese non dovuti, ha capitalizzato, tra l'altro, interessi (ultralegali, commissioni e competenze varie) in aperta violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. (ma anche gli artt. 1346 e 1418<sup>2</sup> c.c.);

Tutto ciò premesso,

- si invita e diffida il Vs. istituto a restituire tempestivamente tutte le somme illegittimamente applicate e trattenute per i periodi in cui il conto ha presentato un saldo passivo sino al momento in cui il saldo è tornato attivo (decorrendo la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebitato solo dalla data di eventuale chiusura del rapporto) entro e non oltre a giorni quindici dalla ricezione della presente, dovendo in caso di silenzio o dissenso recuperare l'indebitato seguendo la via contenziosa;
- 1) Si invia la presente ad ADUSBEF ed all'Avv. Antonio TANZA (vicepresidenza nazionale) affinché curi le ragioni dell'esponente e per controllare il contenuto della risposta che la Banca andrà a fornire.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Tribunale di Venezia, Sentenza n. 1701 del 17/6/2009**  
**Illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi: la responsabilità della Banca**  
**(di [Antonio Tanza](#) e [Raffaele Plenteda](#))**

Nella giurisprudenza degli ultimi anni, si registrano nuovi interessanti risvolti nell'area della tutela dei consumatori.

L'ambito di riferimento, in particolare, è quello della tutela dell'utente di banca dove, dietro la spinta propositiva di alcune associazioni dei consumatori, si va delineando un vero e proprio filone di sentenze che affrontano il tema della responsabilità della Banca per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi.

La Centrale dei Rischi è un sistema informativo interbancario gestito da Banca d'Italia, finalizzato alla valutazione del merito di credito della clientela e all'analisi e gestione del rischio. Ad esso sono tenuti a partecipare tutti gli istituti bancari e gli intermediari finanziari vigilati dalla stessa Banca d'Italia, i quali hanno l'obbligo di effettuare periodicamente le segnalazioni relative alla posizione debitoria della propria clientela verso il sistema creditizio, attraverso prestabilite categorie di censimento dei rischi prestabilite, tra le quali si segnala la categoria "crediti per cassa - sofferenze" e quella "sofferenze - crediti passati a perdita".

Con la stessa periodicità con la quale sono tenuti a segnalare i nominativi dei propri clienti titolari di un rapporto di credito che presenti una qualche criticità, gli istituti di credito ricevono dal sistema le informazioni raccolte in conseguenza delle segnalazioni pervenute dagli altri partecipanti.

La Centrale dei Rischi, in definitiva, raccoglie e comunica alle banche i nominativi di tutti i clienti che si siano rivelati "cattivi pagatori" nei pregressi rapporti, in modo da metterle in condizione di valutare con la dovuta attenzione la possibilità di riconoscere loro l'apertura di nuove linee di credito.

I nominativi oggetto di segnalazione, in buona sostanza, ben difficilmente potranno nuovamente accedere al credito.

Come agevolmente si intuisce, la segnalazione del proprio nominativo è destinata a produrre conseguenze davvero dirompenti nei confronti del consumatore/utente non soltanto di tipo strettamente patrimoniale, ma anche sotto il profilo dell'onore e della reputazione personale e/o professionale, atteso che l'inserimento del proprio nome nelle categorie di censimento sopra indicate conferisce al soggetto un vero e proprio *imprimatur* di debitore insolvente, che il meccanismo di diffusione automatica delle informazioni provvede immediatamente a divulgare a tutti gli operatori del sistema bancario.

Considerata la sua potenzialità dannosa, dunque, la segnalazione alla Centrale dei Rischi delle posizioni "a sofferenza", per quanto oggetto di un obbligo posto a carico della Banca, deve essere effettuata con particolare attenzione e circondata da tutte le cautele necessarie *"al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti invece del tutto meritevole"*.

Ne deriva che, qualora la Banca, omettendo di mettere in campo tutte le cautele ed attenzioni che il caso impone, segnali al sistema interbancario il nominativo di un cliente che non aveva alcun debito, ovvero aveva un debito inferiore rispetto a quello fatto oggetto di segnalazione, sorge una responsabilità risarcitoria a suo carico.

La pronuncia in commento, innestandosi in un filone giurisprudenziale che si delinea in maniera sempre più chiara, condanna la banca a risarcire il danno non patrimoniale da inesatta informazione in relazione ad un caso in cui la segnalazione è scaturita non già da un “mero errore” compiuto dall’istituto di credito nella individuazione del nominativo, ma dalla scorretta ricostruzione della (presunta) esposizione debitoria, in presenza di contestazioni alla conduzione del conto provenienti dal cliente.

Assai spesso, infatti, la richiesta di risarcimento danni da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi si innesta in una più complessa vicenda, che muove dalla contestazione, da parte del cliente, della capitalizzazione degli interessi passivi.

In questi casi, il cliente non paga perché ritiene non dovuti gli interessi anatocistici, ma la banca, nonostante la contestazione, considera il debito del cliente come insoluto e, pertanto, lo classifica “in sofferenza” o “in perdita”, procedendo alla segnalazione del nominativo alla Centrale dei Rischi.

L’accertata illegittimità della segnalazione, dunque, scaturisce dal riconoscimento della fondatezza delle contestazioni sulla conduzione del conto mosse dal cliente.

Ricorrendo questa ipotesi, alla richiesta di risarcimento danni da illegittima segnalazione la banca oppone una difesa fondata sulla asserita obbligatorietà della segnalazione stessa e sulla conseguente assenza di colpa dell’istituto segnalante, il quale è (*recte*: sarebbe) tenuto automaticamente all’adempimento informativo tutte le volte in cui ricorra un’ipotesi di mancato pagamento.

È questo il primo passaggio nodale sul quale si sofferma il Giudice veneziano, il quale osserva come l’esistenza, all’epoca della segnalazione, di un aperto dibattito dottrinale e giurisprudenziale riguardante la nullità della clausola di determinazione degli interessi come “*da uso di piazza*”, l’intervento innovativo sul tema della Corte di Cassazione, nonché il clamore che tale pronuncia aveva suscitato nell’ambiente e la conoscenza, confermata da altre circostanze oggettive, che la banca aveva dei nuovi orientamenti che andavano profilandosi sul punto, fossero elementi oggettivi che imponevano alla banca stessa di astenersi dal procedere alla segnalazione del nominativo.

**In un siffatto contesto, la segnalazione alla centrale dei rischi effettuata dalla banca è, oltre che illegittima, anche colposa e, pertanto, fonte di responsabilità risarcitoria.**

La stessa Corte di Cassazione, peraltro, ha già avuto modo di chiarire che “...*l’apposizione a sofferenza di un credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest’ultimo ...*” (Cass. civ. n. 7958/09)

Quanto al danno risarcibile e, segnatamente, al danno non patrimoniale, il Tribunale di Venezia fa applicazione della tesi del c.d. “*danno in re ipsa*”, riconoscendo il diritto al risarcimento anche in assenza di una prova oggettiva che sia stata fornita dal cliente segnalato.

*“Non è necessaria una particolare prova del danno non patrimoniale, che deriva alla persona fisica per il solo fatto di ricevere una pubblica segnalazione di debito e di incapacità di farvi fronte”.*

Il principio del danno *in re ipsa* trova corretta applicazione nel caso di specie, se si considera che la segnalazione alla Centrale Rischi, essendo una forma di pubblicità dello stato di insolvenza del

cliente rivolta ad un'intera categoria di persone, le quali accedono a tale (inesatta) informazione, determina automaticamente una lesione (ingiusta) dell'onore e della reputazione del soggetto segnalato come persona, a prescindere dalla natura imprenditoriale dell'attività dallo stesso eventualmente esercitata.

Il discredito personale (ed eventualmente anche commerciale) del soggetto segnalato ed il conseguente *vulnus* all'immagine, pertanto, si verifica *ipso facto* e determina il diritto al risarcimento del danno.

Nell'ultimo periodo, peraltro, si rinvencono numerose sentenze di merito dello stesso segno. *Ex multis*, vedi Tribunale Lecce, Sez. Maglie, GOT A. Rizzo, sentenza n. 193 dell'11.6.09: "... per quanto concerne la degnazione alla centrale rischi è di tutta evidenza che essa si risolve in un indubitabile discredito patrimoniale idoneo a provocare un danno anche alla reputazione imprenditoriale del segnalato sicché l'accertamento di una lesione della onorabilità della persona, come nel caso de quo, determina in re ipsa anche l'accertamento di un danno risarcibile, da liquidarsi equitativamente indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento agli interessi commerciali e patrimoniali del soggetto leso".

Vedi, anche Tribunale Lecce, Sez. Campi Salentina, GOT Nocera, sentenza 9.7.09: "*La suddetta erronea ed illegittima segnalazione ha determinato, quindi, un danno non patrimoniale per gli istanti che è in re ipsa, in quanto indubbiamente ricorre una lesione alla reputazione ed all'immagine dei soggetti segnalati e, cioè, una diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di specifiche categorie di essi con i quali gli istanti operano*".

Si richiama, infine, Tribunale Lucera, Dott. A. Chirulli, sentenza n. 89 del 10.3.09: "*La (...) erronea ed illegittima segnalazione ha determinato, quindi, un danno non patrimoniale per gli istanti che è in re ipsa, in quanto indubbiamente ricorre una lesione alla reputazione ed all'immagine dei soggetti segnalati e, cioè, una diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di specifiche categorie di essi con i quali gli istanti operano...*".

Si sottolinea, in appendice, l'evidente analogia applicativa che, con riferimento al tema della prova del danno da lesione all'onore e alla reputazione, esiste tra le soluzioni adottate dalla giurisprudenza, per in verso, nell'ambito della responsabilità da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e, per altro verso, in materia di responsabilità da protesto illegittimo.

Come è evidente, si tratta di questioni del tutto simili che, pertanto, la giurisprudenza affronta e risolve ricorrendo a criteri applicativi analoghi.

Centrale Rischi – illegittima segnalazione – Banca – responsabilità  
Tribunale di Venezia, Sentenza n. 1701 del 17/6/2009

### **Centrale Rischi – illegittima segnalazione – banca – responsabilità [art. 2043 c.c.]**

La banca deve svolgere il dovere di segnalare alla Centrale Rischi le posizioni "a sofferenza" con particolare attenzione, al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti invece del tutto meritevole.

Ne deriva che, in presenza di contestazioni del cliente sulla tenuta del conto e di altri elementi oggettivi sintomatici della fondatezza di simili contestazioni, che impongano massima cautela e circospezione, una volta appurato che la banca non aveva alcun credito nei confronti del soggetto segnalato, la segnalazione alla Centrale dei Rischi oltre che illegittima è anche colposa e, come tale, fonte di responsabilità risarcitoria. (1)(2)(3)

(1) Sul tema, si veda anche Tribunale Lecce, [sentenza 1496/08](#)

(2) Si veda, altresì, Tribunale Mantova, [sentenza 27.05.2008](#)

(3) In dottrina, si veda l'articolo di Antonio Tanza, [Il danno in re ipsa nell'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi](#)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Venezia, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Maria Antonia Maiolino ha pronunciato la seguente

**SENTENZA n. 1701**

nella causa civile di I grado iscritta al n. 4011/2002 RG (n. 4011/2002 RG, cui è stata riunita la causa n. 5131/2004 R.G.), promossa con atto di citazione

**DA**

**D.B S.RL., F.B., A.D.**, con gli avv.ti Antonio Tanza ed Alessandro Bozzone

- ATTORI -

**CONTRO**

**B.A.P.V. S.p.a.**, con l'avv. (...)

- CONVENUTA -

cui è stata riunita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 5131/2004 R.G. promossa

**DA**

**D.B S.RL., F.B., A.D.**, con gli avv.ti Antonio Tanza ed Alessandro Bozzone

- OPPONENTI -

**CONTRO**

**B.A.P.V. S.p.a.**, con l'avv. (...)

- OPPOSTA -

**oggetto:** diritto bancario

\* \* \* \* \*

(omissis)

**Motivi della decisione**

(omissis)

Per quanto attiene alla domanda attorea risarcitoria connessa alla segnalazione dei correntisti presso la Centrale Rischi (la circostanza non è stata contestata durante il corso del giudizio ma solo negli scritti conclusivi: valgono quindi le considerazioni già esposte in merito all'onere di specifica contestazione), deve segnalarsi che, per quanto possa condividersi la tesi difensiva della banca in

ordine alla sussistenza di un obbligo di segnalazione delle posizioni "a sofferenza" presso la Centrale, per evitare che chi non appare in grado di tener fede ai propri obblighi economici possa continuare a ricorrere al credito senza che la banca contattata sia resa edotta delle condizioni patrimoniali effettive, non può sottrarsi come detto obbligo imponga all'istituto, di credito una particolare cautela. Invero, **se il soggetto viene segnalato affinché le altre banche stiano attente nell'erogargli il credito disponibile (e sostanzialmente ben difficilmente costui troverà ancora un istituto di credito disponibile), è essenziale svolgere tale dovere con particolare attenzione al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti invece del tutto meritevole.** Ebbene, nel caso di specie la segnalazione alla Centrale Rischi è avvenuta alla base di un erroneo presupposto di fatto: è stato appurato che la banca, lungi dall'avere un credito, aveva un debito nei confronti degli attori.

La banca si difende al riguardo, sottolineando come le contestazioni alla conduzione del conto fossero state mosse dagli attori solo in giudizio ed anzi, prima del contenzioso, fosse stato raggiunto un accordo per un rientro rateale dall'esposizione, poi non rispettato. La tesi non convince. Le questioni che hanno condotto alla ricostruzione della sussistenza di un credito in capo agli attori traggono origine da un dibattito dottrinale e giurisprudenziale risalente negli anni. Nell'esaminare la questione della nullità della clausola di determinazione degli interessi come da *"uso su piazza"* sono state citate pronunce risalenti alla fine degli anni novanta ed allo stesso periodo risale anche il noto *revirement* in tema di capitalizzazione degli interessi passivi. È vero che le questioni non registravano ancora soluzioni consolidate, ma il forte interesse che le novità giurisprudenziali avevano provocato imponevano alla banca ben superiore cautela a quella dimostrata. D'altro canto, non v'è dubbio che l'istituto di credito fosse ben al corrente della problematica inerente la capitalizzazione degli interessi passivi: dagli estratti conto è infatti emerso che l'istituto a lire dall'anno 2000 aveva dato esecuzione alla menzionata delibera CICR, disponendo la reciproca capitalizzazione degli interessi sia passivi che attivi (le questioni esposte e i precedenti giurisprudenziali accennati sono più disattenti trattati nella sentenza non definitiva).

**Cosicché deve concludersi nel senso che l'imprudente segnalazione degli attori alla Centrale Rischi è stata non solo illegittima ma anche colposa.**

Per quanto attiene alle conseguenze pregiudizievoli di cui gli attori chiedono il risarcimento, non v'è dubbio che l'illegittima segnalazione sia idonea a cagionare un danno ai segnalati (Cass. n. 21428/2007); detto danno può presentarsi sotto diversi profili: *"poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorché si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca"* (Cass. n. 12929/2007).

**Ebbene, nel caso di specie se non v'è prova del danno patrimoniale, ma non è necessaria una particolare prova del danno non patrimoniale, che deriva alla persona fisica per il solo fatto di ricevere una pubblica segnalazione di debito e di incapacità di farvi fronte, situazione aggravata dal fatto che, essendo i coniugi B attivi nell'attività commerciale, ne risulta pregiudicata anche la loro onorabilità non solo personale ma anche professionale specifica. È**

intuitivo che non risulta possibile quantificare con esattezza detto pregiudizio: il *"danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. In riferimento ad indebita segnalazione da parte di istituto bancario di una società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza, deve riconoscersi, pertanto, la risarcibilità a tale società di un danno non patrimoniale per lesione del diritto all'immagine sotto i due profili indicati, da liquidarsi in via equitativa secondo le circostanze concrete del caso"* (Cass. n. 12929/2007).

Nella quantificazione della somma spettante agli attori a titolo risarcitorio può individuarsi quale criterio di partenza l'ammontare della somma illegittimamente pretesa dalla banca: ovvero l'importo di €29.770,59, perché è quell'importo che ha condotto all'illegittima segnalazione. In via equitativa può essere riconosciuto a ciascuna delle parti un terzo della somma indicata, pari ad €9.923,53: la banca convenuta va condannata a versare alla società D.B. s.r.l., al B ed alla D la somma indicata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data della domanda al saldo (come richiesto).

La domanda ex art. 96 c.p.c., formulata dalla banca convenuta non appare invece fondata: le questioni giuridiche sollevate dagli attori-opponenti sono dibattute da tempo, sono complesse e nel momento in cui è sorto il contenzioso le problematiche erano senz'altro note – come già evidenziato – ma senz'altro non erano consolidate le soluzioni.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.

#### **P. Q. M.**

Tribunale di Venezia, I sezione civile, in persona del Giudice Monocratico Maria Antonia Maiolino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (n. 4011/2002 r.g., cui è stata riunita la causa n. 5131/2004 r.g.), ogni diversa eccezione e domanda rigettate, così provvede:

- previa compensazione, condanna la banca convenuta a versare alla società D.B. s.r.l. la somma di 17.683,14 oltre interessi legali dal 10.7.2002 al saldo;
- condanna la banca convenuta a restituire alla signora D la somma di €775,58 oltre interessi legali dal 10.7.2002 al saldo;
- accerta e dichiara che i garanti B e D non hanno nei confronti della banca alcun debito che tragga origine dalla obbligazione fidejussoria assunta;
- condanna la banca convenuta a risarcire agli attori il danno cagionato per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, liquidato in €9.923,53 per ciascuna parte, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dal 10.7.2002 al saldo;
- rigetta La domanda attorea ex art. 96 c.p.c.;
- condanna la banca convenuta alla rifusione delle spese sostenute dagli attori, liquidate per l'integrale difesa in complessivi €14.500,00, di cui €4.500,00 per diritti, €10.000,00 per onorari, oltre 12,5% su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge; le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico della banca convenuta ed opposta, con condanna al rimborso di quanto gli attori documenti di avere anticipato alla consulente.

Venezia, 22.12.2009

Il Giudice

Dott.ssa Maria Antonia Maiolino

Pubblicata il 17 giugno 2009



# SENTENZA

N° 1701  
DEP. 17 GIU 2009  
CRON. 4542  
REP. 2474

n. 4011/2002 RG, cui è stata riunita la causa n. 5131/2004 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*oggetto:  
Diritto Bancario*

Il Tribunale di Venezia, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Maria Antonia Maiolino ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. n. 4011/2002 RG, promossa con atto di citazione

**DA**

**DIFFUSIONE BASILE S.R.L., Francesco BASILE, Antonietta**

**D'OTTAVIO**, con gli avv.ti Antonio Tanza ed Alessandro Bozzone

17 GIU. 2009

**- ATTORI -** *Accordo alle parti?*

**CONTRO**

**BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A.**, con l'avv. Alvise

Bragadin

**- CONVENUTA -**

cui è stata riunita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 5131/2004

R.G. promossa

**DA**

**DIFFUSIONE BASILE S.R.L., Francesco BASILE, Antonietta**

**D'OTTAVIO**, con gli avv.ti Antonio Tanza ed Alessandro Bozzone

**- OPPONENTI -**


## CONTRO

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A., con l'avv. Alvisè  
Bragadin

- OPPOSTA -

oggetto: diritto bancario

## CONCLUSIONI



come precisate all'udienza dell'8.10.2008 e riportate dal relativo verbale di  
causa.

Per gli attori oppONENTI: si fanno proprie le conclusioni cui è pervenuto il ctu  
e si richiamano le conclusioni di cui all'atto introduttivo, ovvero:

1. **ACCERTARE** e **DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione  
degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418<sup>2</sup> c.c., dell'art. 7, comma 3, delle  
condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conto corrente  
nn. 12506/N e 12515E (Diffusione Basile Srl già Diffusione Basile S.a.s.  
di Francesco Basile & C), oggetto del rapporto tra le parti del presente  
giudizio con la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., relativa alla  
determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni  
usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto,  
**DICHIARARE** la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali  
applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva,  
ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale  
tempo per tempo vigente;
2. **ACCERTARE** e **DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per  
violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418<sup>2</sup> c.c., dell'art. 7, commi 2 e

*Ce*

3, delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conto corrente nn. 12506/N e 12515E (Diffusione Basile Srl già Diffusione Basile S.a.s. di Francesco Basile & C), oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio con la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, **DICHIARARE** la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;

3. **ACCERTARE** e **DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale; comunque prive di causa negoziale;
4. **ACCERTARE** e **DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418<sup>2</sup> c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
5. **ACCERTARE** e **DICHIARARE**, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;

6. **DETERMINARE** il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
7. **ACCERTARE** e **DICHIARARE**, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419<sup>2</sup> c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
8. **CONDANNARE** la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti;
9. **DICHIARARE** l'inefficacia di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario, in particolar riferimento alle fideiussioni omnibus prestate dai Sigg.ri Francesco BASILE e Antonietta D'OTTAVIO;
10. in ogni caso, **CONDANNARE** la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
11. **CONDANNARE** la banca al risarcimento dei danni subiti dagli esponenti a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato.
12. **CONDANNARE** in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei

Ce

sottoscritti procuratori antistatari”.

Per parte convenuta opposta:

come in comparsa di costituzione e risposta, non accettando il contraddittorio su domande nuove

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Diffusione Basile s.r.l. ed i fideiussori Francesco Basile ed Antonietta D'Ottavio convenivano in giudizio Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. (d'ora in avanti per brevità “Antonveneta”) con citazione ritualmente notificata il 10.7.2002, riferendo che la società aveva acceso con l'istituto di credito un rapporto di apertura di credito con scoperto mediante affidamento a far data dal 22.11.1988 (n. 12515 E) e che la D'Ottavio, dal canto suo, aveva aperto analogo rapporto nella stessa data (n. 12506 N): il primo era stato revocato il 9.5.2002, mentre il secondo era stato chiuso dalla correntista nel febbraio 2002.

Gli attori muovevano molteplici doglianze inerenti le modalità con cui l'istituto aveva conteggiato il proprio credito; nella specie:

- eccepivano la nullità della clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi debitori ultralegali con riferimento alle “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”, configurando le somme a tale titolo versate dai correntisti quale indebito oggettivo e chiedendo la ripetizione di quanto versato nel limite prescrizione di dieci anni a decorrere dalla chiusura di ciascun rapporto;
- eccepivano la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale (così come annuale) degli interessi passivi, anche nella forma

dell'interesse di mora, con conseguente inammissibilità di qualsiasi capitalizzazione dei frutti;

- eccepivano l'inammissibilità di qualsiasi pretesa a titolo di commissione di massimo scoperto, atteso che alcunché avevano pattuito le parti al riguardo;

- rilevavano che nulla i contratti prevedevano neppure con riferimento ai "giorni di valuta";

- contestavano che il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), corrispondente al costo effettivo del denaro versato alla banca per il credito e comprendente ogni spesa, salvo imposte e tasse, sostenuta dal cliente (commissioni, spese, competenze, interessi, ecc.), rischiava di superare il tasso soglia antiusura, con ogni necessità di accertamento in giudizio a mezzo ctu;

- contestavano l'illegittimità della condotta della banca, che aveva segnalato la posizione a sofferenza degli attori presso la Centrale Rischi, nonostante la solvibilità dei clienti e nonostante l'illegittimità della pretesa.

Gli attori chiedevano quindi il ricalcolo delle somme effettivamente dovute all'istituto di credito convenuto, tenendo conto delle censure esposte, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione degli importi versati e non dovuti; la condanna della convenuta al risarcimento dei danni cagionati agli attori in particolare per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi; con specifico riguardo alle garanzie prestate dai signori D'Ottavio e Basile, si chiedeva l'accertamento di inefficacia di ogni obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario.

Antonveneta si costituiva in giudizio, sostenendo nel merito che l'iniziativa attorea era preclusa per non avere le parti istanti mai contestato gli estratti

conto inviati dall'istituto di credito; rilevando che il tasso di interesse applicato era sempre stato indicato negli estratti conto regolarmente trasmessi ai clienti; negando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; sottolineando l'obbligatorietà della segnalazione della posizione a sofferenza degli attori alla Centrale Rischio.

Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree.

Veniva così radicata la lite n. 4011/2002 r.g.

Con successivo atto di citazione i medesimi attori proponevano opposizione avverso il provvedimento monitorio notificato il 17.4.2004-5.5.2004, con cui Antonveneta aveva ingiunto il pagamento a Diffusione Basile s.r.l. ed ai fideiussori Basile e D'Ottavio di € 29.770,59 (valuta 30.9.2003), oltre interessi e spese, svolgendo nel merito le medesime contestazioni già riportate in ordine alla legittimità delle pretese dell'istituto di credito. Si dolevano altresì gli oppositori dell'iniziativa monitoria della banca, nonostante nella causa n. 4011/2002 r.g. si stesse valutando la possibilità di un accordo sulla base di una perizia che gli attori avevano commissionato, che peraltro aveva concluso per un credito dei correntisti nei confronti della banca pari ad oltre € 66.000,00: da qui la domanda ex art. 96 c.p.c. Veniva quindi chiesta la declaratoria di nullità e la revoca del provvedimento monitorio, oltre a tutte le istanze già formulate nella precedente causa.

Si costituiva in giudizio la banca convenuta, ripercorrendo le difese già esposte nel primo giudizio ed affermando la legittimità delle proprie scelte processuali, chiedendo il rigetto di ogni domanda degli oppositori.

Così radicata la lite n. 5131/2004 r.g., con ordinanza 3.11.2004 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'ingiungente opposta e veniva disposta la riunione della causa al giudizio n. 4011/2000 r.g.

Le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 7.6.2006 e la causa, trattenuta per la decisione, veniva decisa con sentenza non definitiva n. 684/2007, depositata il 30.3.2007: il dispositivo così recitava:

“il Tribunale di Venezia... ogni diversa eccezione e domanda rigettate, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara la nullità della clausola di determinazione degli interessi debitori con riferimento “alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza”;
- dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- dichiara che nulla è dovuto alla banca opposta e convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto”.

Ce

La causa veniva quindi rimessa sul ruolo per lo svolgimento di una consulenza tecnica di natura contabile: l'incarico peritale veniva affidato alla dott.ssa Federica Candiottò in data 23.4.2007 e la relazione veniva depositata l'11.10.2007.

Le parti hanno infine precisato le conclusioni all'udienza dell'8.10.2008 e la causa, previa nuova concessione di termini ex art. 190 c.p.c., è stata trattenuta per la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE



Alla luce delle difese svolte dalla banca convenuta ed opposta negli scritti conclusivi, preme sin d'ora chiarire quali sono i binari che la presente decisione deve necessariamente seguire: si impone infatti il rispetto del principio di esaurimento della potestas decidendi.

“Nel caso di pronuncia non definitiva ai sensi dell'art. 279, secondo e quarto comma, cod. proc. civ., e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisorî per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia. Ciò significa che il giudice che ha emesso la sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato - resta da questa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sè in ordine sia alle questione definite sia a quelle da queste dipendenti che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia” (a conferma di un consolidato orientamento giurisprudenziale si legga - testualmente - Cass. n. 10889/2006).

Cosicché, non può più discutersi in ordine alla nullità della clausola che determinava gli interessi debitori con riferimento “alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”: i rapporti di conto corrente sono stati quindi ricostruiti in sede peritale, applicando l'interesse legale dal momento dell'apertura fino al 9.7.1992 ed il tasso debitorio come previsto dall'art. 117/VI lett. a) t.u. bancario, con riferimento ai dodici mesi anteriori alla data indicata, dal 9.7.1992 e fino alla chiusura dei rapporti.

Ancora, non può più discutersi in ordine al fatto che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sia nulla per l'intero periodo in cui è durato ciascun rapporto contrattuale: è stata infatti ritenuta nulla anche la capitalizzazione trimestrale reciproca che Antonveneta, dopo la delibera CICR del 9.2.2000 (efficace dal 22.4.2000), ha spontaneamente riconosciuto ai correntisti.

Per quanto attiene poi alle modalità di calcolo degli interessi passivi, ovvero alla questione della periodicità con cui sostituire la capitalizzazione trimestrale dichiarata nulla, la sentenza non definitiva dava già conto dell'orientamento di questo Giudice, per cui non spetta alla banca alcuna capitalizzazione degli interessi debitori maturati in corso di rapporto.

Non può inoltre più discutersi in ordine all'inesigibilità di qualsiasi somma da parte dell'istituto di credito quale commissione di massimo scoperto: la relativa clausola è stata dichiarata nulla.

Quanto infine ai giorni valuta è stato disposto che si verificasse se per le operazioni di addebito di assegno emesso dal correntista fosse rispettata la previsione di cui all'art. 7 sesto paragrafo del contratto (valuta alla data di emissione o alla data di pagamento in caso di assegni postdatati) e che per le operazioni di versamento i rapporti fossero ricostruiti applicando alle operazioni attive una valuta corrispondente al giorno dell'operazione.

Venendo quindi alle puntuali contestazioni mosse dalla banca negli scritti difensivi finali, non è vero che gli attori hanno formulato conclusioni solo con riferimento al conto intestato alla società ed alcuna domanda hanno formulato con riferimento alla posizione della D'Ottavio: anche se nelle

Ce

conclusioni riportate in citazione è citata quale correntista solo la società e non la D'Ottavio, in quella sede sono espressamente menzionati entrambi i numeri di conto ed in ogni caso la parte narrativa della citazione fa espresso riferimento ad entrambi i conti correnti.

Ancora, il problema della mutatio libelli in cui sarebbero incorsi gli attori nella propria memoria ex art. 183/V c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis) è superato nel momento in cui gli stessi istanti abbiano formulato le proprie conclusioni con riferimento all'atto introduttivo del giudizio.

Le contestazioni mosse dalla banca alla consulenza contabile hanno poi ad oggetto due questioni (le conseguenze della nullità della clausola "uso piazza" e la nullità della commissione di massimo scoperto) che – come si è anticipato – trovavano decisione nella pronuncia non definitiva, cosicché il quesito - prima - e l'attività peritale svolta dal consulente – poi – non se ne potevano discostare.

Venendo quindi all'esame della consulenza tecnica, la stessa ha perfettamente rispettato i criteri assegnati e risulta scevra da vizi, cosicché se ne possono ben condividere le conclusioni. Attraverso un percorso contabile di cui è data ampia descrizione nella perizia ed al quale per ragioni di brevità fa fatto in questa sede integrale richiamo, la ctu giunge a quantificare in € 26.846,01 invece che in € 74.299,74 gli interessi passivi spettanti all'istituto di credito (pag. 13 ctu): la somma è inferiore rispetto alla precedente ipotesi di pagina 10 giacché il perito ha correttamente scorporato dalla voce "spese e competenze" le spese di tenuta del conto, che non sono state oggetto di

Ca

ricalcolo, dovendosi epurare il conto solo dagli effetti della capitalizzazione degli interessi.

Cosicché, considerato il passivo registrato dal rapporto n. 12515 intestato a Diffusione Basile s.r.l. pari ad € 29.770,59, si deve trarre la conclusione che non solo la banca non ha alcun credito nei confronti della correntista, ma ha piuttosto maturato un debito restitutorio nei suoi confronti pari ad € 17.683,14. Con la declaratoria di nullità delle clausole, che avevano regolamentato lo sviluppo del rapporto di conto corrente, è venuta meno ogni giustificazione a molteplici prelievi e contabilizzazioni passive effettuate dalla banca, che quindi deve restituire quanto indebitamente incassato.

Per quanto attiene invece al rapporto n. 12506 intestato alla D'Ottavio, a fronte di addebito di interessi passivi per € 158,95, ha ricostruito il ctu un credito della correntista (già detratte le voci passive) per € 934,53: la banca convenuta ha quindi un debito nei suoi confronti pari ad € 775,58.

Ha chiesto parte attrice negli scritti conclusivi che i rapporti di conto corrente fossero considerati privi di passivo ovvero con saldo zero, atteso che la banca convenuta non aveva depositato tutti gli estratti conto, ma solo quelli a decorrere dal 1993, cosicché non sarebbe stato possibile verificare come si erano formate le voci passive addebitate prima del 1993. Secondo parte attrice non dovrebbe quindi decurtarsi dal credito ricostruito dal ctu la somma di € 29.000,00, in quanto si tratterebbe di un credito non dimostrato. Ebbene, a parte il fatto che la contestazione sarebbe semmai valsa a far partire il conto con saldo "zero" nel 1993 e non al momento in cui sono stati effettuati gli odierni conteggi, in cui gli estratti conto hanno consentito la

Ce

verifica di tutte le poste addebitate ai correntisti, deve comunque rilevarsi come la doglianza attorea sia venuta tardivamente, dopo che le contestazioni mosse alla banca in tutto il corso del giudizio erano state imperniate sulle regole seguite nei conteggi e sulle clausole contrattuali pattuite, ma non sulla prova delle singole poste registrate nell'estratto conto.

Deve invero tenersi conto del fatto che "l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontrovertibili e non richiedenti una specifica dimostrazione" (Cass. n. 27596/2008): ne consegue che, se l'onere di prova del vantato credito gravava senz'altro sulla banca, non può denunciarsi il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ad una circostanza che è rimasta incontestata per tutto il corso del giudizio. La richiesta attorea va quindi rigettata.

La banca convenuta va quindi condannata a versare alla società la somma di € 17.683,14 ed alla D'Ottavio la somma di € 775,58: ai sensi dell'art. 2033 c.c. gli interessi vanno riconosciuti dal giorno della domanda (la buona fede può riconoscersi in ragione del fatto che gli interessi capitalizzati sono stati percepiti in gran parte in un periodo in cui la questione giuridica sottostante era risolta dalla Giurisprudenza in senso opposto alla soluzione adottata oggi ed ormai consolidata).

L'esclusione della sussistenza di un debito nei confronti della banca convenuta evidentemente esclude che possa configurarsi qualsiasi obbligo fidejussorio in capo ai signori Basile e D'Ottavio: non si tratta quindi di risultare inefficace la fideiussione, ma di essere inesistente un debito cui far fronte come garanti.

Per quanto attiene alla domanda attorea risarcitoria connessa alla segnalazione dei correntisti presso la Centrale Rischi (la circostanza non è stata contestata durante il corso del giudizio ma solo negli scritti conclusivi: valgono quindi le considerazioni già esposte in merito all'onere di specifica contestazione), deve segnalarsi che, per quanto possa condividersi la tesi difensiva della banca in ordine alla sussistenza di un obbligo di segnalazione delle posizioni "a sofferenza" presso la Centrale, per evitare che chi non appare in grado di tener fede ai propri obblighi economici possa continuare a ricorrere al credito senza che la banca contattata sia resa edotta delle condizioni patrimoniali effettive, non può sottrarsi come detto obbligo imponga all'istituto di credito una particolare cautela. Invero, se il soggetto viene segnalato affinché le altre banche stiano attente nell'erogargli il credito (e sostanzialmente ben difficilmente costui troverà ancora un istituto di credito disponibile), è essenziale svolgere tale dovere con particolare attenzione al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti invece del tutto meritevole.

Ebbene, nel caso di specie la segnalazione alla Centrale Rischi è avvenuta sulla base di un erroneo presupposto di fatto: è stato appurato che la banca, lungi dall'avere un credito, aveva un debito nei confronti degli attori.

La banca si difende al riguardo, sottolineando come le contestazioni alla conduzione del conto fossero state mosse dagli attori solo in giudizio ed anzi, prima del contenzioso, fosse stato raggiunto un accordo per un rientro rateale dall'esposizione, poi non rispettato.

La tesi non convince. Le questioni che hanno condotto alla ricostruzione della sussistenza di un credito in capo agli attori traggono origine da un dibattito dottrinale e giurisprudenziale risalente negli anni. Nell'esaminare la questione della nullità della clausola di determinazione degli interessi come da "uso su piazza" sono state citate pronunce risalenti alla fine degli anni novanta ed allo stesso periodo risale anche il noto revirement in tema di capitalizzazione degli interessi passivi. È vero che le questioni non registravano ancora soluzioni consolidate, ma il forte interesse che le novità giurisprudenziali avevano provocato imponevano alla banca ben superiore cautela a quella dimostrata. D'altro canto, non v'è dubbio che l'istituto di credito fosse ben al corrente della problematica inerente la capitalizzazione degli interessi passivi: dagli estratti conto è infatti emerso che l'istituto a partire dall'anno 2000 aveva dato esecuzione alla menzionata delibera CICR, disponendo la reciproca capitalizzazione degli interessi sia passivi che attivi (le questioni esposte e i precedenti giurisprudenziali accennati sono più diffusamente trattati nella sentenza non definitiva).

Cosicché deve concludersi nel senso che l'imprudente segnalazione degli attori alla Centrale Rischi è stata non solo illegittima ma anche colposa.

Per quanto attiene alle conseguenze pregiudizievoli di cui gli attori chiedono il risarcimento, non v'è dubbio che l'illegittima segnalazione sia idonea a

Ce

cagionare un danno ai segnalati (Cass. n. 21428/2007); detto danno può presentarsi sotto diversi profili: "poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca" (Cass. n. 12929/2007).

Ebbene, nel caso di specie se non v'è prova di danno patrimoniale, ma non è necessaria una particolare prova del danno non patrimoniale, che deriva alla persona fisica per il solo fatto di ricevere una pubblica segnalazione di debito e di incapacità di farvi fronte, situazione aggravata dal fatto che, essendo i coniugi Basile attivi nell'attività commerciale, ne risulta pregiudicata anche la loro onorabilità non solo personale ma anche professionale specifica.



È intuitivo che non risulta possibile quantificare con esattezza detto pregiudizio: il “danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. In riferimento ad indebita segnalazione da parte di istituto bancario di una società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza, deve riconoscersi, pertanto, la risarcibilità a tale società di un danno non patrimoniale per lesione del diritto all'immagine sotto i due profili indicati, da liquidarsi in via equitativa secondo le circostanze concrete del caso” (Cass. n. 12929/2007).

Nella quantificazione della somma spettante agli attori a titolo risarcitorio può individuarsi quale criterio di partenza l'ammontare della somma illegittimamente pretesa dalla banca: ovvero l'importo di € 29.770,59, perché è quell'importo che ha condotto all'illegittima segnalazione. In via equitativa può essere riconosciuto a ciascuna delle parti un terzo della somma indicata, pari ad € 9.923,53: la banca convenuta va condannata a versare alla società Diffusione Basile s.r.l., al Basile ed alla D'Ottavio la somma indicata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data della domanda al saldo (come richiesto).

La domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla banca convenuta non appare invece fondata: le questioni giuridiche sollevate dagli attori-opponenti sono dibattute da tempo, sono complesse e nel momento in cui è sorto il contenzioso le problematiche erano senz'altro note – come già evidenziato – ma senz'altro non erano consolidate le soluzioni.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.



all'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Venezia, I sezione civile, in persona del Giudice Monocratico Maria Antonia Maiolino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (n. 4011/2002 r.g., cui è stata riunita la causa n. 5131/2004 r.g.), ogni diversa eccezione e domanda rigettate, così provvede:

- previa compensazione, condanna la banca convenuta a versare alla società Diffusione Basile s.r.l. la somma di € 17.683,14 oltre interessi legali dal 10.7.2002 al saldo;
- condanna la banca convenuta a restituire alla signora D'Ottavio la somma di € 775,58 oltre interessi legali dal 10.7.2002 al saldo;
- accerta e dichiara che i garanti Basile e D'Ottavio non hanno nei confronti della banca alcun debito che tragga origine dalla obbligazione fidejussoria assunta;
- condanna la banca convenuta a risarcire agli attori il danno cagionato per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, liquidato in € 9.923,53 per ciascuna parte, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dal 10.7.2002 al saldo;
- rigetta la domanda attorea ex art. 96 c.p.c.;
- condanna la banca convenuta alla rifusione delle spese sostenute dagli attori, liquidate per l'integrale difesa in complessivi € 14.500,00, di cui € 4.500,00 per diritti, € 10.000,00 per onorari, oltre 12,5% su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge; le spese di ctu vanno poste in via



Sent. 1701/09

definitiva a carico della banca convenuta ed opposta, con condanna al  
rimborso di quanto gli attori documenti di avere anticipato alla consulente.

Venezia, 22.3.2009

Il Giudice

Maria Antonia Maiolino

*M. A. Maiolino*

A. CANCELLIERE (E)  
(Elisabetta Balestro)

*Elle mo*

DEPOSITATO
17 GIU. 2009
IL CANCELLIERE

A. CANCELLIERE (F)  
(Elisabetta Balestro)


*Elle mo*

RILASCIATA IN DATA **26 GIU. 2009**  
COPIA SEMPLICE DELLA SENTENZA  
USO EVENTUALE PROSECUZIONE  
DEL GIUDIZIO. ALL'AVV. BOZZO



# Tribunale di Lanciano

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale di Lanciano in composizione monocratica nella persona della  
**dott.ssa Francesca Del Villano Aceto**  
ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile di 1<sup>a</sup> grado iscritta al n. 1119 del Ruolo Generale  
dell'anno 2005, posta in decisione all'udienza del 20.03.2009, promossa da:

M. [REDACTED] nato  
a Pescara il [REDACTED] e residente a [REDACTED]  
[REDACTED] in proprio nonché in nome e per conto di [REDACTED]  
[REDACTED] nato a Pescara il [REDACTED] ed ivi residente via [REDACTED]  
[REDACTED] giusta procura notarile del 21.12.2003 Repertorio n. 60464 -  
Raccolta n. 17042 a rogito del dott. Egidio Marra Notaio in Pescara, allegata  
all'atto di citazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariateresa De Carlo del  
Foro di Pescara, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonio Tanza del Foro  
di Lecce, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, con domicilio  
eletto in Lanciano via Floraspe Renzetti n. 29 presso lo studio dell'Avv. Sergio  
Cipolla;



- attore

## CONTRO

➤ **BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA s.p.a.** (FIVA 00391250693) Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna, con sede in Lanciano (CH), in persona del V. Presidente del Consiglio d'Amministrazione Avv. Aldo La Morgia, rappresentata e difesa, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. Raffaele Carinci ed Elena Cespa ed elettivamente domiciliata in Lanciano via Piave n. 45 presso lo studio dei sopra indicati Avv.ti;

- opposta

## **OGGETTO**

➤ Contratto bancario; ripetizione di indebito.

### Conclusioni delle parti

Il procuratore dell'attore chiede e conclude: "Voglia l'On. Tribunale adito respinta ogni altra istanza, in accoglimento della domanda: 1) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazioni degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 co. 2 c.c.: dell'art. 6 comma 3 delle condizioni generali di contratto di apertura di credito e conto corrente n. 11791, intrattenuto da [REDACTED] con l'allora Banca Popolare di Lanciano Soc. Coop. a r.l. filiale di Lanciano, nonché dell'art. 6 comma 3 delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 12471 intrattenuto da [REDACTED] con l'allora Banca Popolare di Lanciano Soc. Coop. a r.l. filiale di Lanciano, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento



alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito su piazza e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso di ciascun intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., degli interessi la saggio legale tempo per tempo vigente; 2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 co. 2 c.c.: dell'art. 6 commi 2 e 3 delle condizioni generali di contratto di apertura di credito e conto corrente n. 11791, intrattenuto da [REDACTED] con l'allora Banca Popolare di Lanciano Soc. Coop. a r.l. filiale di Lanciano, nonché dell'art. 6 comma 3 delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 12471 intrattenuto da [REDACTED] con l'allora Banca Popolare di Lanciano Soc. Coop. a r.l. filiale di Lanciano, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso di ciascun intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi ai rapporti in esame; 3) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale; comunque prive di causa negoziale; 4) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 co. 2 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei predetti interi rapporti sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale; 5) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti degli indicati rapporti sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di



saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; 6) accertare e dichiarare l'esatta scopertura in linea capitale erogata sia al dott. [redacted] che al dott. [redacted] tenuto conto delle erogazioni e dei depositi fittizi di parte delle stesse, operati sulla stessa banca; 7) determinare il Tasso Effettivo Globale degli indicati rapporti bancari; 8) accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretese della convenuta banca nei confronti del dott. [redacted] e del dott. [redacted] per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente i c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione; 9) condannare la convenuta BLS, in persona del legal rappresentante p.t. con sede in Lanciano, alla restituzione in favore del dott. [redacted], nella spesa qualità di procuratore del dott. [redacted] e per il c/c n. 11791, della somma di € 664.609,77, come determinata in CTU, oltre interessi legali dal 3.04.1998 al soddisfo nonché alla restituzione in favore del dott. [redacted] in proprio per il c/c n. 1247 della complessiva somma di € 333.881,22 come determinata in CTU, oltre interessi legali dalla data del 9.10.1997 fino al soddisfo; 10) dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria ai sopra indicati rapporti principali ed in particolar modo della (fideiussione omnibus prestata dal sig. [redacted])

C  
(



la garanzia del rapporto di conto corrente n. 11791) intrattenuto con la banca dal Sig. [redacted]; 11) condannare la Banca a rettificare la illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato, riservando autonomia azione per il risarcimento dei danni; 12) condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari".



Il procuratore di parte convenuta chiede e conclude: "In via istruttoria: perché sia disposta rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, alla luce di tutte le deduzioni ed argomentazioni sul punto, anche al fine di rielaborare i saldi alla stregua della preliminare eccezione di prescrizione, nonché delle considerazioni di merito già svolte (applicazione al più dei tassi sostitutivi dalla entrata in vigore della L. 154/92, con capitalizzazione annuale degli accessori, interessi e commissioni); nel merito: a) perché siano rigettate le domande attrici; b) in subordine, e salvo gravame, ove si ritenessero sussistenti i profili di nullità dedotti dagli attori, dichiarare comunque prescritte quantomeno per il tempo precedente il 14.09.1985, le richieste e le pretese restitutorie avanzate da parte attrice; c) in via di ulteriore subordine, e sempre salvo gravame, comunque infrenare l'eventuale condanna restitutoria della banca convenuta entro i limiti conseguenti alle difese tutte svolte in corso di causa (in comparsa di costituzione, nelle memorie depositate, in specie quella dep. il 14.07.2008, nella relazione di consulenza tecnica di parte del dott. Di Tommaso) ed agli accertamenti ulteriori che saranno disposti a seguito delle precedenti conclusioni istruttorie".





## MOTIVI DELLA DECISIONE

- *in fatto ed in diritto* -

In via preliminare, osserva il Giudice che è infondata e va respinta l'eccezione, sollevata dalla banca convenuta, di intervenuta prescrizione decennale delle pretese economiche avanzate dall'attore, con specifico riferimento a tutti gli effetti economici prodottisi prima del 14 settembre 1995. La domanda di ripetizione di indebito è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, ed il relativo *dies a quo* inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto di conto corrente, in quanto *"i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di prestazioni sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, con la conseguenza che la serie di versamenti, prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti ma determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto tra banca e cliente"* (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 09/04/1984; ex multis Trib. Lecce Sez. II Sent. 8 gennaio 2007). Il principio secondo cui è soltanto con la chiusura del conto che si cristallizzano in via definitiva le posizioni di debito – credito tra le parti è stato sempre riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, ragion per cui può affermarsi in conformità che il correntista ha il diritto, nel termine di dieci anni dalla chiusura del rapporto, di ripetere le somme indebitamente corrisposte nel corso dell'intero rapporto (cfr. anche Corte App. Lecce 22.10.2001, Trib. Cassino 29.10.2004, Trib. Lecce 3.11.2005, Trib. Bergamo 28.05.2006). Considerato che i due conti correnti oggetto del presente giudizio (n. 11791 e n. 12471) risultano estinti rispettivamente in data 30.06.1998 ed in



data 31.12.1997, è evidente che il termine di prescrizione decennale non può dirsi decorso.

Nel merito, [redacted] in proprio e quale procuratore di [redacted] ha citato in giudizio la Banca Popolare di Lanciaano e Sulmona s.p.a. - Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna allo scopo di ottenerne la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite con riferimento ai rapporti di conto corrente n. 11791 e 12471 in ragione della nullità delle clausole di determinazione degli interessi mediante rinvio al c.d. uso piazza, della illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della nullità e/o inammissibilità delle commissioni massimo scoperto e della illegittimità del meccanismo di calcolo dei c.d. giorni valuta, previo ricalcolo degli esatti rapporti di dare - avere tra le parti.

La Banca Popolare di Lanciaano e Sulmona s.p.a. - Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, oltre alla dichiarazione di intervenuta prescrizione delle relative pretese economiche, perché infondata in fatto ed in diritto, non sussistendo i profili di nullità contrattuale dedotti.

Istruito con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio svolto ha acclarato la fondatezza della domanda dell'attore, che va dunque accolta nei limiti di cui in prosieguo.

*Sulla nullità delle clausole di determinazione degli interessi mediante rinvio al c.d. uso piazza.* Le clausole, inserite nelle condizioni generali dei contratti di conto corrente oggetto del presente giudizio (art. 6 comma 3), che determinano



gli interessi dovuti dal correntista con rinvio alle "condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza" devono ritenersi radicalmente nulle per violazione dell'art. 1418 comma 2 c.c. (per indeterminatezza dell'oggetto del contratto) e per violazione dell'art. 1284 ultimo comma c.c., in virtù del principio che la pattuizione di interessi passivi ultralegali è nulla se non determinati per iscritto con criteri obiettivamente individuabili, anche *per relationem*, ma non essendo a tal scopo sufficiente il mero richiamo "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza". L'obbligo della forma scritta *ad substantiam* è stato, invero, introdotto dall'art. 3 della Legge 154/1992, poi ribadito nell'art. 117 T.U.B. n. 385/93, ma tale obbligo esisteva anche nel periodo precedente in quanto affermato dall'art. 1284 comma secondo c.c. nei casi di pattuizione di tasso d'interesse in misura superiore al tasso legale; in tali ipotesi, in difetto di forma scritta, il tasso di interesse ultralegale non è dovuto e va convertito in quello legale (c.d. nullità parziale ex art. 1419 co. 2 c.c.), con specifico riferimento ai contratti stipulati in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. 154/92. La Suprema Corte, a partire dall'anno 1996, ha modificato il proprio precedente orientamento, affermando, tra l'altro, che *"In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al*



*pagamento di interessi in misura superiore a quella legale; ne' rileva la presenza di accordi di cartello interbancari, diretti a fissare i tassi di interesse attivi e passivi in modo vincolante in ambito nazionale, atteso che tali accordi, se garantiscono l'obiettività del criterio di determinazione del tasso di interesse, debbono tuttavia ritenersi nulli in applicazione dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - applicabile nei confronti delle aziende ed istituti di credito ai sensi del successivo art. 20 -, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ricomprendendo espressamente tra tali intese quelle che detto risultato perseguano o determinino attraverso attività consistenti nel fissare, direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto o di vendita dei rispettivi prodotti" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4490 del 28/03/2002; conforme Cass. Sez. 1 n. 12222 del 20.08.2003). Ancora, sulla necessità della forma scritta: "In tema di obbligazioni pecuniarie, il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ultralegali, prescritto dall'art. 1284 cod. civ., può essere soddisfatto anche "per relationem", attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili. È tuttavia insufficiente a tale scopo la clausola che si limiti ad un mero riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", o espressioni analoghe, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi. In tal caso, la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della*



*pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 cod. civ. esige "a priori", al punto che non può essere individuata successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 02/10/2003).*

*Sulla illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale. Il meccanismo della c.d. capitalizzazione degli interessi passivi deve considerarsi del tutto illegittimo in virtù della radicale nullità che affligge la clausola contrattuale che lo prevede. Come è noto, in questa materia una importante modifica legislativa è intervenuta a seguito dell'entrata in vigore – in data 19.08.1999 – del D.L.vo 4 agosto 1999 n. 342 che, con l'art. 25, ha introdotto il secondo comma dell'art. 120 T.U.B.; una modifica ormai necessaria a seguito del "terremoto" provocato dalla Corte di Cassazione con le due sentenze del 1999 (n. 2374 del 16.03.1999: "Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 (trasfusa poi nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed*



*interviene anteriormente alla scadenza degli interessi"* e n. 309 del 30.3.1999) con le quali si affermò la natura negoziale e non normativa degli usi bancari in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente e, quindi, la nullità delle relative clausole apposte nei contratti di conto corrente. Dunque, per i contratti conclusi nel periodo antecedente all'entrata in vigore di tale norma, tra cui i contratti oggetto del presente giudizio, la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi è radicalmente nulla poiché integra l'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c., in quanto basata su di un uso negoziale e non su di una norma consuetudinaria. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004, ha appunto affermato l'illegittimità, anche per il passato, degli addebiti bancari per anatocismo, ribadendo che la deroga al principio di cui all'art. 1283 c.c. è consentita soltanto in presenza di idonei usi normativi, consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (*usus*) accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (*opinio iuris ac necessitatis*) (*"In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i*



principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenere l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata"). Per i contratti stipulati nel periodo successivo, si applicano il nuovo art. 120 T.U.B. e la delibera C.I.C.R. del 9.02.2000 – entrata in vigore il 22 aprile 2000 – che stabiliscono la validità della pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito degli interessi avvenga a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e



sempre che nell'ambito dello stesso conto corrente sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Non interviene, quindi, alcuna sanatoria per i contratti del periodo antecedente poiché il terzo comma dell'art. 25 D. L.vo 342/99, che la prevedeva, è stato dichiarato incostituzionale. In ultima analisi, a nulla rileva la circostanza che l'istituto bancario, a far data dal primo trimestre 2000, abbia applicato un meccanismo di capitalizzazione trimestrale anche per gli interessi attivi, poiché tale condizione di reciprocità doveva essere oggetto di specifica ri - negoziazione tra le parti e non frutto di unilaterale determinazione della banca; diversamente argomentando, si determinerebbe una illegittima sanatoria in via unilaterale di una clausola nulla, convertita in clausola valida per iniziativa di una sola parte. Affermata la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ritiene questo Giudice che non possa essere ritenuta legittima la capitalizzazione c.d. annuale, ossia che non sia legittimo "trasformare" la capitalizzazione trimestrale in capitalizzazione annuale, poiché la nullità della clausola dipende dalla illiceità *tout court* della pratica anatocistica e non dalla specifica scansione temporale. L'anatocismo è consentito dal sistema (cfr. ex multis Trib. Lecce Sez. II Sent. 8 gennaio 2007) solo alle condizioni dell'art. 1283 c.c.: in mancanza di tali condizioni, ammettere la capitalizzazione annuale vorrebbe dire derogare alla predetta norma imperativa, frustrare la *ratio* di tutela del debitore sottesa da tale norma ed immaginare un sistema di anatocismo generale ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 1283 c.c. E proprio tenuto conto di tale principio che è del tutto irrilevante che l'attore non abbia *ab initio* sollevato questione di nullità anche





della clausola di cui al comma 1 dell'art. 6 delle condizioni generali di contratto e dell'art. 7 del contratto stipulato in data 25.08.1980 quanto al c/c n. 12471, trattandosi di nullità assoluta che ben può essere dichiarata d'ufficio dal Giudice nell'esercizio dei suoi poteri in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004 più avanti riportata nella massima; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4853 del 01/03/2007: *"Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo, in quanto stipulata in violazione dell'art. 1283 cod. civ., è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., anche in sede di gravame, qualora vi sia contestazione, ancorchè per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della domanda degli interessi anatocistici, rientrando nei compiti del giudice l'indagine in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione; in tale giudizio, infatti, il creditore assume la veste sostanziale di attore, sicché, laddove l'opponente abbia contestato l'ammontare degli interessi dovuti, il giudice, nel determinare tali interessi, dovendo utilizzare il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, è tenuto a rilevare d'ufficio la nullità dalla quale il negozio sia affetto"*; conforme Sez. 1, Sentenza n. 21141 del 10/10/2007). Né appare pertinente il richiamo operato dalla difesa della convenuta all'art. 1194 c.c. con il quale contrasterebbe la mancata capitalizzazione degli interessi, comportando tale mancata capitalizzazione l'imputazione dei versamenti sempre al capitale; in realtà, il principio di cui alla richiamata norma ("Il debitore non può imputare il pagamento al capitale,



piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi") presuppone l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile (da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9510 del 20/04/2007), e tale non è il credito vantato dalla banca nei confronti del correntista con riferimento al saldo contabile del c/c.

*Sulla inammissibilità della commissione massimo scoperto.* Questo Giudice ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale di merito (Trib. Vibo Valentia sent. 16.01.2006 n. 23, Trib. Mondovì Ord. 30.01.2007; Trib. Monza sez. II Sent. 12.12.2005 n. 3393) che considera nulla la commissione massimo scoperto per difetto di causa, pur essendo stata la detta clausola prevista nel contratto stipulato tra le parti, atteso che tale commissione costituisce inevitabilmente una doppia imposizione su somme che già sono produttive di interessi, con l'effetto di aumentare in modo ingiustificato il tasso reale dell'interesse praticato; in sostanza, l'istituto bancario è remunerato attraverso la pattuizione di interessi corrispettivi per aver messo a disposizione una somma di denaro, ragion per cui pretendere un corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito è illegittimo perché si concreta in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi rispetto a quelli già previsti per l'utilizzazione dell'apertura di credito. Dunque, la clausola che prevede l'applicazione di commissioni massimo scoperto in entrambi i contratti va considerata nulla, e la relativa nullità ben può essere dichiarata d'ufficio dal Giudice (*"Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità o l'inesistenza di un contratto ex art. 1421, cod. civ., va coordinato con il principio della domanda (artt. 99 e 112, cod. proc. civ.), con*



la conseguenza che la nullità può essere rilevata d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, quindi anche per una ragione diversa da quella espressamente dedotta, nel caso in cui sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione del contratto, la cui validità rappresenta quindi un elemento costitutivo della domanda; infatti, in detta ipotesi la deduzione con la quale la parte contesta la validità dell'atto non costituisce domanda giudiziale, bensì mera difesa, in quanto attiene all'inesistenza, per mancato perfezionamento o per nullità, del fatto giuridico - il contratto - dedotto dall'attore a fondamento della domanda, che quindi non condiziona l'esercizio del potere di dichiarare d'ufficio la nullità per vizi diversi da quelli eccepiti" Cass. Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004). In ogni caso, con specifico riferimento ai contratti di conto corrente oggetto del presente giudizio, le commissioni massimo scoperto non risultano contrattualmente previste, ragion per cui l'addebito di tali importi va comunque ritenuto illegittimo in difetto di apposita ed espressa convenzione, come da costante giurisprudenza di merito e legittimità (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 14/05/2005).

*Sulla illegittimità del meccanismo di calcolo dei c.d. giorni valuta.* Come è noto, esiste una prassi bancaria che consiste nel far decorrere gli interessi dovuti al cliente o dal cliente da giorni diversi rispetto a quelli nei quali è stata effettivamente compiuta l'operazione di addebito o accredito. Secondo una giurisprudenza di merito alla quale questo Giudice ritiene di aderire (cfr. ex multis Trib. Lecce Sez. II Sent. 8 gennaio 2007) la relativa pattuizione è invalida se non approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c.,



poiché si risolve in una modifica del saggio di interesse applicato sui saldi attivi e passivi e costituisce un espediente utilizzato dalla banche per allungare fittiziamente i giorni solari di prestito al cliente. Di conseguenza, i rapporti tra banca a cliente vanno ricalcolati con riferimento alla valuta del giorno in cui le singole operazioni sono state effettuate, atteso che non è consentito alla banca, in mancanza di espressa e specifica pattuizione, dilazionare, nel calcolo degli interessi dovuti dal debitore, il termine in cui le somme sono entrate nella sua concreta disponibilità (cfr. Trib. Milano Sent. N. 6565/2006). Nei contratti oggetto di causa nulla è previsto in ordine all'applicazione di tale meccanismo.

Alla luce di tali principi di diritto, gli importi dovuti dagli opposti alla banca creditrice vanno rideterminati tenendo presenti i calcoli effettuati dal C.T.U. nella sua relazione, del tutto condivisibile nel metodo e nelle conclusioni, poiché rispondente ai criteri dettati nel quesito, scientificamente corretta, fondata su motivazione apparentemente esente da vizi logici e formali ed intrinsecamente coerente con la documentazione acquisita. In particolare, la mancanza di alcuni estratti conto per il c/c n. 12471 non rende inattendibile la ricostruzione del C.T.U., trattandosi di estratti relativi a periodi intermedi che, al più, non evidenziano gli importi addebitati a sfavore del correntista; inoltre, appare corretta e conforme alla più recente giurisprudenza di merito l'applicazione del tasso di cui all'art. 117 D. L.vo 385/93 (cfr. Trib. Milano Sent. N. 6565/2006). Nessun motivo, infine, impone la rinnovazione della C.T.U., come chiesto dalla banca convenuta in sede di conclusioni.

*Conto corrente n. 11791 intestato ad Amministrazione dell'Azienda Agricola di [REDACTED]* Dagli accertamenti svolti dal C.T.U. non è nota la data



di stipula del contratto di apertura di credito in conto corrente di corrispondenza; la prima operazione – emissione di assegno dell'importo di £. 5.500.000 – risulta contabilizzata in data 2.01.1975 con valuta 30.12.2004. Il conto corrente n. 11791 è stato estinto con un versamento a saldo di £ 32.534.160 effettuato in data 3.04.1998; la documentazione inerente tale conto è sostanzialmente completa per tutto il periodo intercorrente dal primo movimento all'estinzione, fatta eccezione per gli estratti conto del 1° trimestre 1986, del 4° trimestre 1989 e del 3° trimestre 1992. In applicazione dei criteri di calcolo dettati dal quesito del Giudice, il consulente ha ricostruito i rapporti di dare – avere tra le parti, determinando un credito al momento della chiusura del conto corrente in favore di [REDACTED] pari ad € 664.609,77.

*Conto corrente n. 12471 intestato a [REDACTED].* Dagli accertamenti svolti dal C.T.U. non è nota la data di stipula del contratto di apertura di credito in conto corrente di corrispondenza; la prima operazione – addebito di spese per £ 50 – risulta contabilizzata in data 12.02.1976 con valuta 11.02.1976. Il conto corrente n. 12471 è stato estinto con un bonifico saldo di £ 154.260 effettuato in data 9.10.1997; la documentazione inerente tale conto presenta diverse lacune, mancando gli estratti conto del 2°, 3° e 4° trimestre 1976, dell'intero anno 1977, del 4° trimestre 1978, del 4° trimestre 1979, del 4° trimestre 1980, del 1° trimestre 1981, del 3° trimestre 1986, del 4° trimestre 1987 e del 3° trimestre 1993. In applicazione dei criteri di calcolo dettati dal quesito del Giudice, il consulente ha ricostruito i rapporti di dare – avere tra le parti, determinando un credito al momento della chiusura del conto corrente in favore di [REDACTED] pari ad € 333.881,22.



Dunque, previa dichiarazione di nullità parziale delle clausole inserite nelle condizioni generali di contratto relative alla determinazione degli interessi ed alla capitalizzazione, e dichiarata la nullità degli addebiti per commissioni massimo scoperto nonché la illegittimità del meccanismo utilizzato dall'istituto bancario per il calcolo dei c.d. giorni valuta, la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a. deve essere condannata a pagare in favore dell'attore la somma di € 664.609,77, quale procuratore di [REDACTED] e la somma di € 333.881,22 in proprio. Su tali somme, trattandosi di debito di valuta, vanno calcolati interessi legali dalle date rispettivamente del 3.04.1998 e 9.10.1997 fino al saldo.

Non emergendo alcun superamento del c.d. tasso soglia, né la stipula di obbligazioni accessorie ai rapporti principali, e non essendo stata fornita prova certa di avvenute segnalazioni alla Centrale Rischio della Banca d'Italia relative alla posizione di [REDACTED] e [REDACTED] su tali punti la domanda dell'attore deve essere rigettata.

Le spese del presente giudizio, comprese quelle relative alla C.T.U., seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Lanciano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED], in proprio e quale procuratore di [REDACTED] nei confronti della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a. - Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna, così provvede:



**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

**Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti**  
**a chiunque spetti, di mettere a disposizione il presente titolo, al**  
**pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della**  
**pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti,**

**LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE**

**SI RILASCIATA IN FORMA ESECUTIVA A RICHIESTA DEL**

**CAV. M. De Carlo** NELL'INTERESSE

**DI** ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ **PER USO NOTIFICATO**

**Venclano, li 10 SET. 2009**

**IL CANCELLIERE**  
**IL CANCELLIERE**  
**(Dr. Pietro Vizzari)**



*Percepito*  
*€ 88*  
*per olia*

**IL CANCELLI**  
**(Dr. Pietro Vizzari)**



**La misura del tasso dovuto dalla banca al correntista creditore**  
(dell'avv. Antonio Tanza – [adusbef@studiotanza.it](mailto:adusbef@studiotanza.it))

A seguito delle sentenze emesse dalla S.C. nella *primavera* del 1999, e non solo (le sentenze sulla nullità degli usi di piazza, sono anche più datate), sono in corso in tutti i Tribunali e Corti d'Appello d'Italia CTU tecnico – contabili dirette a riclassificare e computare l'esatto dare – avere tra istituti di credito e clienti.

Per effetto delle nullità contrattuali derivanti dall'illiceità dell'anatocismo e dalla illegittimità degli usi piazza (indeterminatezza degli interessi ultralegali, delle CMS, delle valute e spese forfetarie) nasce in capo ai clienti il diritto alla restituzione di quanto addebitato dalla banca a titolo di interessi (anatocismo, interessi ultralegali, valute, cms, ecc..) sulle somme capitali risultati a loro debito sul conto corrente.

Vale a dire che il cliente ha diritto a riavere dalla banca il totale degli interessi ultralegali e competenze varie che lo stesso istituto di credito ha addebitato sul conto corrente dell'utente, detratto quanto essa aveva realmente il diritto di addebitare.

Non di rado accade, poi, che il cliente risulta creditore e non più debitore della banca, ponendosi il problema della decorrenza e della misura dell'interesse creditore nei contratti di apercredito con scoperto di conto corrente.

La decorrenza degli interessi (convenzionali o legali semplici), nel contratto di conto corrente bancario (in cui l'interesse con i numeri creditori e debitori viene computato giornalmente) inizia a far tempo dalla data di maturazione del credito, e ciò in virtù dell'art. 821<sup>3</sup> c.c.<sup>1</sup>, secondo cui gli interessi ed i frutti civili si acquistano giorno per giorno.

In verità non vi è necessità di alcuna apposita domanda per il decorso dell'interesse semplice, essendo connaturale al contratto di conto corrente bancario la produzione automatica dell'interesse.

Relativamente alla misura dell'interesse corrispettivo, limitatamente ai rapporti di conto corrente stipulati prima della c.d. legge sulla trasparenza, va distinta l'ipotesi in cui il contratto prevede espressamente la misura degli interessi creditori del cliente (ed in tal caso detti interessi andranno applicati nella misura convenzionale), dall'altra, in cui il contratto non disciplina alcuna valida convenzione sulla misura degli interessi ed in tal caso si dovrà applicare il solo interesse legale semplice (semplice e mai composto, poiché la nullità dell'anatocismo colpisce ogni pattuizione intervenuta anteriormente alla maturazione dell'interesse, sia esso creditore, che debitore).

Infatti, l'art. 1284<sup>2</sup> c.c. statuisce che : *“Allo stesso saggio (legale) si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura”*.

*In claris non fit interpretatio !*

Cassazione civile, sez. I, 25 novembre 2003, n. 17945 ebbe a statuire chiaramente statuito sul punto che:

*Sui depositi di somme operati dal cliente e registrati sul libretto emesso dalla banca, gli interessi sono dovuti, in mancanza di specifica convenzione al riguardo, nella misura del saggio legale. E' pertanto da escludere che, in difetto di un tasso convenzionalmente pattuito, al depositante spettino gli interessi secondo il minor tasso applicato dalla banca in occasione della prima capitalizzazione, trattandosi di una dato che, per un verso, in quanto proveniente da una delle parti del contratto, non può essere assunto a dimostrazione della preesistenza di un corrispondente*

---

<sup>1</sup> Per gli artt. 820<sup>3</sup> c.c. *“Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni”*; e l'art. 821<sup>3</sup> c.c. *“I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”*.

*accordo comune anche all'altra parte, se non in base ad ulteriori elementi in tal senso probanti; e che, per l'altro verso, non può trovare il sostegno legittimante nel disposto dell'art. 1835, comma 2, c.c., giacché la peculiare efficacia probatoria che detta norma riconosce alle annotazioni sottoscritte sul libretto dall'impiegato bancario addetto al servizio riguarda la verità storica delle operazioni di prelevamento o di versamento annotate, ma non anche l'esistenza di eventuali clausole contrattuali da cui la legittimità di tali operazioni possa dipendere.* (Banca pop. di Novara c. Fall. Soc. Immobiliare Bordighera Selvadolce) In Giust. civ. Mass. 2003, f. 11

Ma ancor prima il principio era stato espresso dalla Corte d'Appello di Lecce cioè che, in assenza di valide pattuizioni sul tasso (in contratti stipulati ante legge 154 del 1992), l'interesse dovuto sarà quello semplice sulle somme di capitali (effettive) debitorie/creditorie.

*"Ebbene il C.T.U., la cui relazione, redatta con serio e indiscutibile rigore scientifico nonché completa ed esaustiva e non criticata dalle parti, ha appurato che credito del fallimento nei confronti della Banca di £. 376.375.436: a tale risultato è giunto, previa ricostruzione di tutte le operazioni attive e passive intercorse tra le parti ricalcolando le somme dovute dal cliente al tasso legale e procedendo, quindi, alla eliminazione della capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto. Pertanto, la Banca va dichiarata tenuta al pagamento in favore del fallimento della somma citata, oltre interessi legali, ....* (Appello Lecce, 22 ottobre 2001, Fall. Gridi + 2 c/ Banca del Salento Spa, in *Giur. It.* 2002 pag. 111 e *Foro Ital.* 2002, Pag. 555, consolidata nella recentissima CORTE D'APPELLO di LECCE, Sentenza n. 568 del 22 luglio - 18 settembre 2008.).

Recentemente è tornata sul punto la S.C. statuendo che:

*In relazione alla clausola in questione, che atteneva al primo contratto stipulato nel 1980, i giudici di merito si sono limitati a rilevare la nullità della pattuita eccedenza degli interessi rispetto alla misura legale, e a ricondurre l'accordo a legalità applicando la misura legale, come specificamente disposto dall'art. 1284 c.c., u.c.; non poteva, quindi, porsi alcuna questione di integrazione o sostituzione della clausola con diverse e/o successive norme, delle quali ultime la stessa ricorrente ha anche sottolineato l'irretroattività.* Cassazione civile , sez. I, 08 maggio 2008, n. 11466

*Dichiarando l'illegittimità della pattuizione del tasso ultralegale, il tribunale ha implicitamente ritenuto applicabile alla fattispecie il tasso legale. E' superfluo, nel presente giudizio, entrare nell'analisi della disciplina legale sostitutiva applicabile in caso di nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse, in base al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 117 (t.u. bancario). Come questa corte ha già avuto occasione di affermare, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4, poi trasfuso nel D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385, art. 117, non sono retroattive, alla pari della disciplina in materia d'usura.* Cassazione civile , sez. I, 01 marzo 2007, n. 4853

La Giurisprudenza di merito si è adeguata al pacifico insegnamento della S.C. e da ultimo si confronti:

*Poiché il conto corrente bancario è un rapporto di durata, caratterizzato da molteplici operazioni poste in essere in presenza di continue variazioni dei tassi di interesse determinate dalle mutevoli condizioni del mercato, il valore minimo e massimo dei*

*BOT, indicato dall'art. 117 T.U.B. quale parametro da applicare nel caso di nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse, deve essere riferito ai dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale o annuale dei conti e non ai dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.* Tribunale di Mondovì Sentenza n. 70 del 17 febbraio 2009, ma anche Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Maglie, Sent. n. 201 del 18 giugno 2009; Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Rutigliano – Sentenza n. 5 del 9 gennaio 2009; Tribunale di Pescara – Sentenza n. 187/08; Tribunale Civile di Lecce, Sentenza 19 maggio 2008; Tribunale di Pescara, Sentenza del 27 febbraio 2007 n. 280; Tribunale di Lecce, Sentenza del 5 dicembre 2007 n. 1787 (tutte edite su [www.studiotanza.it](http://www.studiotanza.it)).

In buona sostanza, nella CTU si simula, ricostruendolo giorno per giorno, l'intero e naturale svolgersi del rapporto bancario correggendo, solo e nella misura indicata dal giudice, le appostazioni colpite dalle originarie nullità parziali delle clausole impugnate, lasciando per il resto invariato il contratto di conto corrente.

In tal modo, quando a seguito della riclassificazione e del ricalcolo eseguito dal CTU il conto corrente va a credito in favore del cliente, questo produrrà in favore di quest'ultimo, giorno per giorno, gli interessi convenzionali o, in mancanza di determinazione, quelli legali, così come previsto dalla legge (art. 1284 c.c.).

Vi è poi l'ipotesi frequentissima che un rapporto di apercredito con scoperto di conto corrente nato prima della c.d. legge sulla trasparenza si protragga anche per il periodo successivo.

Si è già chiarito che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4, poi trasfuso nel D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385, art. 117, non sono retroattive, alla pari della disciplina in materia d'usura. (Cfr. Cassazione civile, sez. I, 01 marzo 2007, n. 4853)

In tal caso, quindi, ove sia intervenuta una pattuizione successivamente all'8 luglio 1992, bisogna distinguere l'ipotesi in cui è intervenuta una pattuizione, successivamente alla data di entrata in vigore della legge, dall'altra in cui non si è verificata alcuna modifica.

Nell'ipotesi dell'intervenuta pattuizione va ovviamente distinto il caso in cui la pattuizione sia valida da quello in cui la pattuizione non lo sia: nel primo caso non si può che concludere che dal momento della pattuizione il CTU dovrà iniziare la sua ricostruzione applicando le valide previsioni contrattuali.

Mentre, se dette pattuizioni sono illegittime, si dovranno applicare le norme si cui alla legge 154/92 riversate nell'art. 117. comma 7 lett. A del TUb (dettato per i contratti nulli post legge 154/92) che così recita: *"In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a ) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;...".*

Quindi, testualmente, deve applicarsi il tasso nominale minimo dei BOT per le operazioni bancarie attive e quello massimo per le operazioni bancarie passive.

Ciò posto in qualsiasi testo di tecnica bancaria si distinguono le operazioni bancarie principali in due gruppi:

- 1) *operazioni di raccolta fondi con cui la banca si procura i mezzi monetari necessari alla sua funzione di intermediazione creditizia, dette anche OPERAZIONI PASSIVE in quanto la banca diventa giuridicamente debitrice verso coloro che le forniscono i mezzi; esse determinano il sorgere di costi, costituiti da interessi passivi.*
- 2) *operazioni di impiego fondi con cui la banca utilizza i mezzi in suo possesso, dette anche OPERAZIONI ATTIVE in quanto la banca diventa giuridicamente creditrice verso coloro che la finanziano; esse determinano il sorgere di ricavi, costituiti da interessi e commissioni attive, e comportano un rischio che la banca limita attraverso un'oculata selezione dei clienti, un'attenta valutazione delle garanzie ricevute (Astolfi - Negri "Tecnica Bancaria" 1987 pag. 92-93 – copia allegata).*

Quindi, correttamente il Giudice prima, nella formulazione dei quesiti, ed il CTU dopo, nella risposta ai quesiti, devono applicare il tasso dei Bot massimo, ove si tratta di operazioni bancarie passive, cioè nelle *"operazioni di raccolta fondi"*, con cui la banca si procura i mezzi monetari necessari alla sua funzione di intermediazione creditizia, pagando interessi ai clienti.

A tal punto, non va taciuto un accenno a quella teoria secondo la quale andrà applicato il tasso (massimo/minimo) dei BOT rilevato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto per tutta la durata del rapporto, cioè senza effettuare alcuna variazione di detto tasso per tutta la durata del rapporto.

Prima di confutare detto indirizzo, che costituisce un evidente *eccesso*, va ricordato che la prassi di adeguarsi alla legge sulla trasparenza bancaria anche per i contratti precedenti all'introduzione della stessa ha individuato nella data dell' 8 luglio 1992 il punto di partenza per rilevare il tasso da applicare per il periodo successivo (facendo riferimento per quella data al tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive e, quindi, all' 8 luglio 1991): tale tasso è, dunque, del 11,89% per le operazioni a debito del correntista e del 13,64% per le operazioni a credito del correntista.

E' innegabile che il periodo di applicazione di tali tassi debba essere limitato all'arco temporale di un anno al massimo (e cioè sino all' 8 luglio 1993), in quanto il presupposto della norma è di remunerare le maggiori o minori somme della quale non si è avuta la disponibilità nelle varie epoche e nel corso del rapporto, avendo come periodo di misurazione l'anno (e non, ad esempio, il trimestre).

Ciò posto, non vi è chi non veda come sarebbe paradossale remunerare con il 13,64% delle maggiori somme rinvenute, ad esempio, nel 2009 quando nessun investimento finanziario alla data odierna (neanche quello più speculativo) ha tali *performances*.

Da alcuni si è osservato che detto trattamento sarebbe in linea con la *finalità sanzionatoria* dell'art. 6 della L. 154/92 e dell'art. 117 del TUB.

E' facile osservare come la finalità perseguita dal legislatore con gli artt. 5 L. n. 154/92 e l'art. 117 t.u.l.b. è stata quella di ancorare il tasso sostitutivo degli interessi ad un altro in qualche modo legato all'andamento del mercato dei tassi e, dunque, la variazione degli stessi non può non essere presa in considerazione (*Cfr.* Tribunale di Lecce, Sentenza del 27 marzo 2007 n. 660; Tribunale di Verbania, Sentenza del 10 dicembre 2007 n. 856 in [www.studiotanza.it](http://www.studiotanza.it) e Corte d'Appello di Brescia 23 maggio 2007).

Si tenga poi conto che con l'ingresso della legge 154/92 non vi è stato un vero e proprio obbligo per la banca di stipulare un nuovo contratto, pertanto la stessa può aver ritenuto opportuno continuare con la vecchia pattuizione: ciò implica che non si può sanzionare qualcuno per qualcosa che non aveva un obbligo di fare.

E' ovvio che una *sanzione* potrà giustificarsi ed essere ammissibile solo contro quelli istituti che hanno posto in essere un contratto o hanno modificato un vecchio contratto, violando le prescrizioni di cui alla legge 154/92 ed in particolare all'art. 117 del Tub.

Infine non va trascurata, neppure, l'altra faccia della medaglia: mantenere il tasso minimo dei BOT per gli interessi debitori dovuti dal cliente al parametro rilevato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto per tutta la durata del rapporto, cioè senza effettuare alcuna variazione di detto tasso per tutta la durata del rapporto, si tradurrebbe in un premio per la banca che verrebbe a percepire un tasso dell'11,89% (rilevazione 1992) nel 2009 quando l'interesse legale è al 2,50%.

Infine l'argomento più rilevante per la confutazione di detta tesi è quello per il quale il tasso massimo dei BOT rilevato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (8 luglio 1991) e mantenuto per tutta la durata del rapporto, se mantenuto fisso nel tempo va in contrasto con la legge 108/96 per il contrasto al fenomeno dell'usura.

Mettendo a confronto il tasso dei bot rilevato ai sensi dell'art 117 tub con i tassi soglia abbiamo:

	<b>Conto ordinario</b>		Tasso	Supero		<b>Conto Anticipi</b>	Tasso	Supero
	in milioni di lire (tra parentesi in euro)	Tasso Soglia	Bot	%		Tasso Soglia	Bot	%
1997	2/4 - 30/6	19,79	13,64	0		16,88	13,64	0
1997	III trimestre	19,68	13,64	0		16,8	13,64	0
1997	IV trimestre	18,51	13,64	0		15,69	13,64	0
1998	I trimestre	18,65	13,64	0		15,59	13,64	0
1998	II trimestre	17,28	13,64	0		14,01	13,64	0
1998	III trimestre	16,89	13,64	0		13,68	13,64	0
1998	IV trimestre	16,61	13,64	0		13,23	13,64	0,41
1999	I trimestre	14,94	13,64	0		11,49	13,64	2,15
1999	II trimestre	13,71	13,64	0		10,11	13,64	3,53
1999	III trimestre	13,35	13,64	0,29		9,84	13,64	3,8
1999	IV trimestre	13,40	13,64	0,24		9,57	13,64	4,07
2000	I trimestre	13,77	13,64	0		9,66	13,64	3,98
2000	II trimestre	14,30	13,64	0		10,01	13,64	3,63
2000	III trimestre	14,73	13,64	0		10,56	13,64	3,08
2000	IV trimestre	15,29	13,64	0		11,03	13,64	2,61
2001	I trimestre	15,63	13,64	0		11,42	13,64	2,22
2001	II trimestre	15,57	13,64	0		11,36	13,64	2,28
2001	III trimestre	15,23	13,64	0		11,13	13,64	2,51
2001	IV trimestre	15,00	13,64	0		10,89	13,64	2,75
2002	I trimestre	14,13	13,64	0		9,89	13,64	3,75
2002	II trimestre	14,55	13,64	0		10,2	13,64	3,44
2002	III trimestre	14,67	13,64	0		10,29	13,64	3,35
2002	IV trimestre	14,70	13,64	0		10,22	13,64	3,42
2003	I trimestre	14,60	13,64	0		10,08	13,64	3,56
2003	II trimestre	14,06	13,64	0		9,39	13,64	4,25
2003	III trimestre	14,19	13,64	0		9,3	13,64	4,34
2003	IV trimestre	13,89	13,64	0		8,82	13,64	4,82
2004	I trimestre	14,25	13,64	0		9,11	13,64	4,53

2004	II trimestre	14,13	13,64	0		8,75	13,64	4,89
2004	III trimestre	14,21	13,64	0		8,76	13,64	4,88
2004	IV trimestre	14,16	13,64	0		8,63	13,64	5,01
2005	I trimestre	14,27	13,64	0		8,61	13,64	5,03
2005	II trimestre	14,25	13,64	0		8,54	13,64	5,1
2005	III trimestre	14,28	13,64	0		8,48	13,64	5,16
2005	IV trimestre	14,06	13,64	0		8,4	13,64	5,24
2006	I trimestre	14,07	13,64	0		8,45	13,64	5,19
2006	II trimestre	14,24	13,64	0		8,69	13,64	4,95
2006	III trimestre	14,37	13,64	0		8,79	13,64	4,85
2006	IV trimestre	14,70	13,64	0		9,23	13,64	4,41
2007	I trimestre	14,91	13,64	0		9,51	13,64	4,13
2007	II trimestre	14,85	13,64	0		9,645	13,64	3,995
2007	III trimestre	14,94	13,64	0		9,855	13,64	3,785
2007	IV trimestre	14,93	13,64	0		9,945	13,64	3,695
2008	I trimestre	14,76	13,64	0		9,945	13,64	3,695
2008	II trimestre	14,82	13,64	0		10,26	13,64	3,38
2008	III trimestre	14,81	13,64	0		10,215	13,64	3,425
2008	IV trimestre	15,14	13,64	0		10,725	13,64	2,915
2009	I trimestre	13,68	13,64	0		9,33	13,64	4,31

Come si può notare dalla tabella il tasso nominale del 13,64% (nominale in quanto non teniamo in considerazione in questa analisi delle spese che vengono immancabilmente applicate a tutti i conti correnti e che rientrano nel calcolo del tasso soglia) supera il tasso soglia nel terzo e quarto trimestre 1999 per quanto concerne i conti correnti ordinari.

Per quanto concerne i conti correnti collegati (anticipi, sbf etc) si ha costantemente un superamento (anche consistente in alcuni casi) a partire dal quarto trimestre 1998 e sino ai giorni nostri.

Pertanto va decisamente rigettata, in quanto contraria alla legge sull'usura, la teoria che pretenderebbe di applicare il tasso massimo dei BOT rilevato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto per tutta la durata di un rapporto, senza variare annualmente detto tasso per tutta la durata del rapporto.

Infine, non è ammessa la variazione trimestrale in quanto la legge fa espressamente riferimento ai BOT annuali e non a quelli trimestrali.

La sentenza che segue analizza il caso di un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di un contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della Legge 154/1992 ed il Tribunale correttamente ha applicato per tutta la durata del rapporto il tasso di interesse legale semplice, non essendo intervenuti dopo l'8 luglio 1992 valide pattuizioni economiche:

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*Il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie in composizione monocratica, in persona del Dott. Angelo Rizzo, ha pronunciato la seguente*

**SENTENZA n. 201**

*nella causa civile iscritta al n. 375/2002 del Ruolo Generale promossa  
DA C. U. + 1 con l'Avv. Antonio Tanza*

**CONTRO**

*INTESA GESTIONE CREDITI SPA con l'avv. Gennaro Ferrecchia  
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  
(...)  
MOTIVI DELLA DECISIONE

*L'opposizione è fondata.*

*Osserva il Tribunale che l'eccezione di prescrizione proposta dalla opposta di parte dei pretesi diritti azionati dagli opposenti non ha pregevolezza giuridica epperanto va disattesa.*

*La migliore Giurisprudenza condivisa dal Tribunale ritiene che nel contratto di c/c il dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizione va con certezza individuato nel momento in cui avviene la chiusura del rapporto in quanto, essendo quello di c/c un contratto unitario per effetto del quale sorge un unico rapporto giuridico, anche se articolato in pluralità di accreditamenti e prelevamenti, è solo al momento della chiusura di detto rapporto che possono e vengono in maniera definitiva accertate le reciproche partite di debito e credito, di tal che il reclamo del correntista in riferimento a somme indebitamente trattenute dalla Banca è soggetto a prescrizione decennale che inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto (in tal senso Corte di Appello di Lecce sent. n. 97 del 19.2.2009). Sul punto non è superfluo osservare che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti soltanto sotto il profilo contabile il che non impedisce o vieta al correntista di contestare la validità del rapporto relativo alle singole operazioni: si vuol dire, sostanzialmente, che una cosa è il profilo di legittimità sostanziale delle operazioni contabili ed una cosa è la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori che danno vita e vigore a quelle operazioni, sicché solo per quanto riguarda il primo profilo, cioè della legittimità sostanziale intesa come conformità e congruità delle operazioni contabili, la mancata impugnazione entro il termine di sei mesi comporta la sanzione della decadenza, mentre sotto il profilo della validità dell'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti non sussiste termine decadenziale di tal che, essi, ben possono essere riesaminati con gli ordinari strumenti di tutela giuridica (Corte di Appello di Lecce del 22.10.2001). Orbene la Banca opposta ha ammesso nella sua comparsa di risposta, in ordine al rilevato adempimento abusivo del contratto che: "Non si è trattato di un riempimento unilaterale abusivo bensì di un riempimento cui contrattualmente era tenuta la banca, atteso che la stessa si è limitata ad inserire quelli che erano i tassi applicati ai rapporti di conto corrente dalle banche su piazza al momento della stipula del contratto". Osserva il Tribunale che tale comportamento ovvero "riempimento cui contrattualmente era tenuta la banca" s'appalesa certamente illegittimo sia sotto il profilo della condotta commissiva posta in essere dalla Banca opposta in quanto confliggente con la norma di previsione ed incriminatrice prevista dal Codice Penale quale quella di riempimento abusivo di foglio in bianco, sia sotto l'altro profilo ovvero dell'applicazione dei tassi uso piazza: sul punto va detto che il richiamo agli usi piazza poteva consentire alla Banca di applicare, in abuso ed in via unilaterale interessi anatocistici con grave nocumento degli interessi dell'economia in generale e dell'utente in particolare, ma la Legge 154/92 ha previsto la nullità di tali clausole di rinvio inserite nei contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della legge ovvero per i contratti stipulati anteriormente, come nel caso de quo, la riduzione del tasso alla misura legale senza capitalizzazione alcuna. A tale previsione normativa va dunque fatto riferimento. Ritiene il Tribunale che l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 50 del D. Lgs. n. 385 del 1.9.1993 sia infondata in quanto l'art. 633 cpc richiede la "prova scritta" quale può essere nella fase monitoria l'esibizione dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della banca, documento giustificativo del credito, salvo dimostrazione, nel libero contraddittorio delle parti, dell'esistenza consistenza dello stesso nella fase di cognizione piena che s'instaura con l'atto di opposizione, giudizio che soggiace alla regola dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. la quale incumbit ei qui dicit, sicché è la Banca creditrice opposta, a dover dimostrare minutamente il perché della formazione del proprio credito e del perché si son formate poste di debito in capo al correntista. Non è superfluo osservare che la migliore giurisprudenza ritiene la nullità delle clausole del contratto che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente in quanto basate su di un uso negoziale e non su di una norma come esige l'art. 1283 c.c.- In tal senso Cass. S.U. 4.11.2004 n. 21095 la quale ha certamente indicato la linea da seguire ai giuristi in relazione all'interpretazione dei contratti bancari. Va altresì chiarito che non si può sostituire l'anatocismo trimestrale con quello annuale in quanto una volta accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, come innanzi detto, deve*

conseguentemente ritenersi applicabile l'art. 1283 c.c. con negazione di ogni forma di capitalizzazione negandosi validità anche ad una eventuale capitalizzazione annuale degli interessi, cosa che in sé comporterebbe di fatto la sostituzione di un uso negoziale illegittimo con un altro uso altrettanto illegittimo e nullo. Infatti in mancanza di prova dell'esistenza di un uso normativo di capitalizzazione degli interessi (non essendovi prova dell'esistenza di usi normativi annuali sul punto) v'è da ritenere escluso qualunque forma di anatocismo, trimestrale, semestrale, annuale o di altra periodicità degli interessi e delle altre remunerazioni che non possono essere riconosciute. Ritiene questo decidente, in ordine alla CMS, che tale clausola sia affetta da nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto necessitando, al fine di poter formare oggetto di pretese da parte della Banca, la necessità della previsione mentre nel caso in esame manca totalmente la prova della avvenuta pattuizione di un tale costo del credito il quale va espunto dal saldo -debito: tale clausola di CMS è nulla per mancanza di causa. Il Tribunale, alla luce di quanto innanzi e nella condivisione di giurisprudenza maggioritaria e consolidata, ritiene e dichiara la nullità parziale del contratto di apertura di credito per cui è giudizio in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione di interessi ultralegali, all'applicazione dell'interesse anatocistico, alla applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per i c.d. giorni valuta in quanto deve riconoscersi valuta pari al giorno in cui è stata effettuata l'operazione. La clausola infine relativa alle spese forfettarie deve ritenersi nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto. Il Tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuto il Ctu in quanto immuni da vizi logici e procedurali il quale ha determinato in € 2.909,18 il credito vantato dagli opposenti nei confronti dell'opposta Banca.

P.Q.M.

Accoglie l'opposizione,

Dichiara la nullità, inefficacia ed improduttività di ogni e qualsiasi effetto giuridico del decreto ingiuntivo opposto n. 183/2002 del 31.10.2002 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie e per l'effetto lo revoca.

Dichiara la nullità parziale del modulo contrattuale regolante l'impugnato rapporto di apercredito nelle clausole relative alla determinazione dell'interesse ultralegale, della CMS, delle valute fittizie, spese e dell'anatocismo trimestrale.

Condanna Intesa Gestione Crediti spa in persona del legale rappresentante pro tempore nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di Intesatici spa al pagamento delle spese di Ctu contabile, nonché in favore degli opposenti C. U. e M. F. di E 2.909,18 a titolo di restituzione somme oltre interessi dal dì della domanda all'integrale soddisfo.

Condanna l'opposta Intesa Gestione Crediti spa al pagamento in favore di C. U. e M. F. € 175,00 per spese borsuali, E. 3.000,00 per diritti ed E. 4.500,00 per onorari del giudizio oltre Iva, cap e forfettario e con distrazione in favore del difensore che ha reso la dichiarazione di rito così equitativamente determinate in considerazione delle difficoltà delle questioni giuridiche trattate e della pregevolezza dell'opera defensionale prestata.

Sentenza esecutiva ex lege.

Maglie 16.6.2009

Dott. Angelo Rizzo